



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/916

codice fiscale e partita IVA 00467160677

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

Prot.n.0002775 del 27-03-2018

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1



ORDINANZA N° 38

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CENTRO STORICO DI CIVITELLA PER RITI RELIGIOSI E AFFLUSSO TURISTICO NELLE FESTIVITA' PASQUALI DAL 30 MARZO AL 02 APRILE 2018.

I L RESPONSABILE

Vista la notoria affluenza di turisti per le festività pasquali nel Borgo di Civitella del Tronto;

Vista la domanda di Cervellini don Aleandro, nato ad Avezzano (AQ) il 29.04.1952 e residente in Civitella del Tronto Via dell'Ombra n.1, di nazionalità Italiana, in qualità di Parroco della Parrocchia di San Lorenzo di Civitella del Tronto, acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 2686 del 23.03.2018, con la quale chiede di essere autorizzato allo svolgimento della processione del Cristo Morto il Venerdì Santo, nel Centro Storico di Civitella del Tronto in data 30.03.2018 dalle ore 18:45 alle ore 20:30;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione temporanea di circolazione stradale in tutto il Centro Storico di Civitella nei giorni 30 e 31 Marzo, 1 e 2 Aprile 2018;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile ad Interim dei servizi Area Vigilanza temporaneo in via sostitutiva, a far data dal 19.07.2017, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Il divieto di sosta, con rimozione, a tutti gli autoveicoli e motocicli, nel Centro Storico di Civitella del Tronto così individuato:

- Largo Rosati, Piazzetta Santa Maria degli Angeli, Piazzetta "111, dalle ore 15:00 del 30.03.2018 alle ore 24:00 del 02.04.2018;
- Largo Vinciguerra, dalle ore 06:00 del 01.04.2018 alle ore 24:00 del 02.04.2018;

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli e motocicli, nel Centro Storico di Civitella, così individuato:

- Largo Vinciguerra, Largo Rosati, Piazzetta Santa Maria degli Angeli, Piazzetta "111, dalle ore 16:00 alle 24:00 del 30.03.2018 e dalle ore 08:00 del 01.04.2018 alle ore 24:00 del 02.04.2018;

Nei periodi sopra citati le autorizzazioni al transito o/e accesso e sosta, rilasciate agli autorizzati, sono temporaneamente sospese.

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Il parcheggio per portatori i handicap per i giorni di cui sopra, è individuato in L.go Vinciguerra come da apposita segnaletica.

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

All'Ufficio Tecnico, l'apposizione della segnaletica;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e ss.mm..

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 Agosto 1990, n.241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Civitella del Tronto, li 27/03/2018



Il Resp. Area Vigilanza ad Interim
Emilia Di Luigi